



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 94/16/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TELETURCHINO (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IDENTIFICATO DAL MARCHIO “TELETURCHINO”), PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3, COMMI 1 e 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP DEL 27 LUGLIO 2001 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 37, COMMA 1, DEL TUSMAR (CONTESTAZIONE N. 4/2015/CORECOM LIGURIA– FASC. 5/16/MS-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 maggio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*), ed in particolare gli articoli 36-bis, comma 1, lett. a), 37, comma 1 e 39;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica*»



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio all’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la legge della Regione Liguria, del 30 gennaio 2001, n. 1, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome”;

VISTO l’accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la conferenza dei Presidenti e delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli Regionali e delle Province autonome;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro, sottoscritta in data 10 luglio 2009, per l’attuazione della delega al Comitato regionale per le comunicazioni nell’ambito della Regione Liguria;

VISTA la legge regionale 22 marzo 2013, n. 8, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Liguria”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 119/14/CONS, recante “*Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Liguria*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 27 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP, con riferimento, in particolare, all'articolo 3, commi 1 e 2;

VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta il 20 giugno 2014, che delega al CO.RE.COM. Liguria l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio delle attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione.

Con atto di accertamento e contestazione n. 4/2015, dell'11 gennaio 2016, notificato all'Associazione Teleturchino (di seguito *Associazione*) in data 15 gennaio 2016 (prot. CO.RE.COM. n. 2802/2016), il CO.RE.COM. Liguria rappresentava che, dall'esito del monitoraggio, emergevano gli episodi di violazione di seguito indicati:

(A)

Data	Nome programma	Dettaglio programma	dalle ore	alle ore	Violazione
07/09/2015	Logo ENI	Pubblicità	19:20:05	19:20:09	Subito dopo la fine del programma “Italia economia”, e prima dell'inizio di “Prometeo” appare per 4 secondi il logo di “ENI” senza alcuna segnalazione grafica o acustica: non è chiaro se si tratti dello sponsor in quanto è solo una apparizione priva di commento e grafica
08/09/2015	Logo ENI	Pubblicità	11:28:14	11:28:18	
09/09/2015	Logo ENI	Pubblicità	10:41:19	10:41:24	
12/09/2015	Logo ENI	Pubblicità	21.03.42	21.03.46	
13/09/2015	Logo ENI	Pubblicità	21:06:54	21:06:58	

(B)

Data	Nome programma	Dettaglio programma	dalle ore	alle ore	Violazione
08/09/2015	Truccone	Montaggio	0:13:46	0:14:32	All'interno del programma dedicato alle sfilate di moda e nuove tendenze “Truccone” va in onda privo di alcuna segnalazione acustica o visiva, ovvero in completa continuità con il programma, lo spot di “Kemon”, prodotti per la cura di capelli (serie di immagini con una modella protagonista, senza commento verbale ma solo musicale, con apparizioni del logo della Kemon). Caso analogo tra le 00:18:31 e le 00:19:20 con immagini della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

					rivista specializzata "Estetica" e tra le 00:33:50 e le 00:36:12 con quelle della "Llongueras". Inoltre mentre Viviana Ramassotto (che è presentata come conduttrice del programma) parla della sua attività di <i>make up artist</i> in sovrimpressione compare privo di segnalazione il riferimento al suo sito internet commerciale "www.vivimakeup.com"
08/09/2015	Truccone	Montaggio	4:30:15	5:03:14	All'interno del programma dedicato alle sfilate di moda e nuove tendenze "Truccone" va in onda privo di alcuna segnalazione acustica o visiva, ovvero in completa continuità con il programma, le immagini della rivista specializzata "Estetica". La stessa cosa succede alle 04:55:03
08/09/2015	Truccone	Montaggio	20:05:56	20:38:55	All'interno del programma dedicato alle sfilate di moda e nuove tendenze "Truccone" va in onda privo di alcuna segnalazione acustica o visiva, ovvero in completa continuità con il programma, le immagini della rivista specializzata "Estetica". La stessa cosa succede alle 21:31:34
09/09/2015	Truccone	Montaggio	0:35:03	0:36:00	All'interno del programma dedicato alle sfilate di moda e nuove tendenze "Truccone" va in onda privo di alcuna segnalazione acustica o visiva, ovvero in completa continuità con il programma, lo spot di "Kemon", prodotti per la cura di capelli (serie di immagini con una modella protagonista, senza commento verbale ma solo musicale, con apparizioni del logo della Kemon)
11/09/2015	Truccone	Montaggio	4:30:15	4:31:23	All'interno del programma dedicato alle sfilate di moda e nuove tendenze "Truccone" va in onda privo di alcuna segnalazione acustica o visiva, ovvero in completa continuità con il programma, le immagini della rivista specializzata "Estetica". La stessa cosa succede alle 4:40:14
11/09/2015	Truccone	Montaggio	20:36:39	20:37:45	All'interno del programma dedicato alle sfilate di moda e nuove tendenze "Truccone" va in onda privo di alcuna segnalazione acustica o visiva, ovvero in completa continuità con il programma, le immagini della rivista specializzata "Estetica". La stessa cosa succede alle 20:46:34
12/09/2015	Truccone	Montaggio	0:08:58	0:09:44	All'interno del programma dedicato alle sfilate di moda e nuove tendenze "Truccone" va in onda privo di alcuna segnalazione acustica o visiva, ovvero in completa continuità con il programma, lo spot di "Kemon", prodotti per la cura di capelli (serie di immagini con una modella protagonista, senza commento verbale ma solo musicale, con apparizioni del logo della Kemon). Caso analogo tra le 00:13:43 e le 00:14:30 con immagini della rivista specializzata "Estetica" e tra le 00:29:02 e le 00:31:24 con quelle della "Llongueras". Inoltre mentre Viviana Ramassotto (che è presentata come conduttrice del programma) parla della sua attività di <i>make up artist</i> in sovrimpressione compare privo di segnalazione il riferimento al suo sito internet commerciale "www.vivimakeup.com"
12/09/2015	Truccone	Montaggio	4:24:30	4:25:37	All'interno del programma dedicato alle sfilate di moda e nuove tendenze "Truccone" va in onda privo di alcuna segnalazione acustica o visiva, ovvero in completa continuità con il programma, le immagini della rivista specializzata "Estetica". La stessa cosa succede alle 4:34:26



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

12/09/2015	Truccone	Montaggio	20:35:28	20:36:35	All'interno del programma dedicato alle sfilate di moda e nuove tendenze "Truccoone" va in onda privo di alcuna segnalazione acustica o visiva, ovvero in completa continuità con il programma, le immagini della rivista specializzata "Estetica". La stessa cosa succede alle 20:45:25
12/09/2015	Truccone	Montaggio	23:37:55	23:38:41	All'interno del programma dedicato alle sfilate di moda e nuove tendenze "Truccoone" va in onda privo di alcuna segnalazione acustica o visiva, ovvero in completa continuità con il programma, lo spot di "Kemon", prodotti per la cura di capelli (serie di immagini con una modella protagonista, senza commento verbale ma solo musicale, con apparizioni del logo della Kemon). Caso analogo tra le 23:42:40 e le 23:43:28 con le immagini della rivista specializzata "Estetica" e tra le 23:57:59 e le 00:00:22 con quelle della "Llongueras". Inoltre mentre Viviana Ramassotto (che è presentata come conduttrice del programma) parla della sua attività di <i>make up artist</i> in sovrimpressione compare privo di segnalazione il riferimento al suo sito internet commerciale "www.vivimakeup.com"

C)

Data	Nome programma	Dettaglio programma	dalle ore	alle ore	Violazione
10/09/2015	Gatteo Mare Village TV	Programmi musicali	12:58:01	13:15:10	Il programma dal titolo "Gatteo Mare Village" prende il nome dal villaggio vacanze di Gatteo Mare. In apertura di programma la conduttrice si trova nella casetta del gatto amico, negozio di gadget di cui fornisce anche gli orari di apertura e dove intervista una responsabile (Giorgia) del Gatteo Mare Village che illustra le offerte del Village, come arrivare, come informarsi, indicando anche prezzi di alcune offerte. Dopodiché lancia i clip musicali. Per tutto il tempo del programma rimane in sovrimpressione il logo del villaggio Il Village è la location di buona parte del programma, quindi probabilmente contribuisce con mezzi e strumenti alla realizzazione del programma; ma in questo caso il contributo viene accompagnato da elementi promozionali non segnalati (il programma è prodotto da Casadei sonora e Gatteo Mare Village)
11/09/2015	Gatteo Mare Village TV	Programmi musicali	12:56:20	13:13:33	
12/09/2015	Gatteo Mare Village TV	Programmi musicali	12:59:03	13:16:16	
13/09/2015	Gatteo Mare Village TV	Programmi musicali	13:24:53	13:26:45	

Attraverso le condotte descritte, l'Associazione avrebbe violato le disposizioni contenute nell'articolo 36-bis, comma 1, lett. a), nell'articolo 37, comma 1, nell'articolo 39 del *Tusmar* e nell'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

2. Deduzioni dell'Associazione.

In data 28 gennaio 2016 (prot. GIUNTA REGIONALE LIGURIA N. P6/2016/17621), l'Associazione inviava una memoria a firma del Presidente, nella quale si rappresentava quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

“Essendo un'emittente a carattere comunitario gestita e condotta gratuitamente da volontari che ne curano tutti gli aspetti, i programmi che sono stati contestati non sono di nostra produzione, sono programmi di montaggio da terzi con regolari di liberatorie e concessione di produzione come da delibere in allegato.

Non escludendo la mia responsabilità in cui sono consapevole di messa in onda dei programmi prodotti da terzi, che in buona fede sapendo che sono programmi distribuiti su tutto il territorio nazionale non pensavo che all'interno dei programmi avevamo inserito dei loghi o messaggi a scopo di pubblicità occulta. La nostra struttura non mi ha consentito il tempo di poter analizzare preventivamente tutto quanto per la messa in onda.

La nostra emittente pur avendo trasmesso questi programmi non ha ricevuto assolutamente nessun tipo di ricavi in quanto questi sono tutte in capo al soggetto, quindi per questo fatto essendo una emittente a carattere comunitario e il nostro bilancio assolutamente modestissimo una sanzione in misura non minima per noi sarebbe un danno insostenibile, porterebbe in pratica alla chiusura”.

3. Approfondimenti istruttori.

In data 15 marzo 2016 l'Autorità richiedeva al CO.RE.COM. l'integrazione della documentazione inviata, con particolare riferimento alle registrazioni delle trasmissioni mancanti. Tale documentazione veniva acquisita in data 23 marzo 2016. L'inizio e la fine del periodo di sospensione per gli approfondimenti istruttori venivano comunicati alla parte istante ai sensi dell'articolo 7, del *Regolamento* (prot. AGCOM n. 133120/2016 e n. 13874/2016).

4. Valutazioni dell'Autorità.

Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, il CO.RE.COM. ha ritenuto di confermare la violazione contestata e ha proposto a questa Autorità, con nota del 18 febbraio 2016 (prot. AGCOM n. 7625 dell'8 marzo 2016), l'adozione di un provvedimento di ordinanza di ingiunzione nei confronti della predetta *Associazione* per le violazioni contestate.

L'Autorità ritiene accoglibile la proposta del CO.RE.COM. per tutte le ipotesi descritte nei termini di seguito precisati.

Dalla visione delle registrazioni è emerso che in nessuno degli spot contestati compare in sovraimpressione la scritta *“pubblicità in corso della trasmissione del messaggio pubblicitario”*, in violazione del combinato disposto dell'articolo 3, comma 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP del 27 luglio 2001 e dell'articolo 37, comma 1, del *Tusmar*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Vale inoltre precisare gli elementi richiamati dalla Associazione nelle difese — la produzione dei programmi da parte di terzi, la mancanza di tempo per controllare i contenuti trasmessi e la conseguente ignoranza della violazioni commesse - non fanno venir meno l'illiceità delle condotte contestate. In tema di sanzioni amministrative, difatti, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa. La normativa di settore, invero, nell'attribuire al fornitore dei servizi media audiovisivi la responsabilità editoriale dei contenuti trasmessi, onera quest'ultimo di adottare un'organizzazione interna, idonea ad assicurare l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce. L'esclusione di responsabilità per l'autore dell'infrazione, dunque, può giustificarsi solo in ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, nel caso di specie né allegati, né dimostrati.

Non trovano applicazione, viceversa, l'articolo 36-bis e l'articolo 39 del *Tusmar* che si riferiscono, rispettivamente, alle distinte ipotesi di pubblicità occulta e di sponsorizzazioni, i cui presupposti non sono stati riscontrati nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria compiuta.

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'articolo 51, commi 2, lett. a) e comma 5 del *Tusmar*;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per ciascuna delle violazioni contestate nella misura pari ad euro 2.582,5 (duemilacinquecentottantadue/5), corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione e che in tale commisurazione hanno rilevato i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione.

Le violazioni commesse devono ritenersi di entità media, considerando la pluralità di episodi in ogni singola giornata di programmazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose.

L'*Associazione* non ha dimostrato di aver posto alcuna azione ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente.

La *Associazione*, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente.

In considerazione della situazione economica della *Associazione* in esame, quale risultante dall'informativa economica di sistema, con un ricavo totale pare ad euro 152.372,00 (centocinquantaduemilatrecentosettantadue/00) - di cui euro 76.186,00 (settantaseimilacentottantasei,00) nel settore delle comunicazioni – e di un utile di esercizio pari a 82.304,00 (ottantaduemilatrecentoquattro,00) - si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata;

CONSIDERATO che l'*Associazione* ha tenuto plurime, distinte condotte, tali da giustificare l'applicazione del principio *tot crimina tot penae*;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura di euro 18.077,5 (diciottomilasettantasette/5), corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione previsto per la singola violazione moltiplicata per numero (7) di giornate di programmazione televisiva, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla *Associazione Teleturchino*, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale su frequenze terrestri con il marchio "Teleturchino", C.F. 95061040101 e P.IVA 01245890999, con sede legale in viale Via San Pietro n. 65, 16010, Masone (GE), di pagare la sanzione amministrativa di euro 18.077,5 (diciottomilasettantasette/5), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1, e 2, della delibera n. 538/01/CSP del 27 luglio 2001, in combinato disposto con l'articolo 37, comma 1, del *Tusmar* nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del *Tusmar*.

INGIUNGE

alla citata *Associazione* di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazioni con delibera n. 94/16/CSP”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 94/16/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 31 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi